



USRA



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, previa consultazione degli elenchi della Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione dell'Auditorium del Parco del Castello dell'Aquila*" finanziati con risorse stanziati dal D.P.C.M. 16/02/2012, art. 2 lett. c).

CUP: C86C22000220001 **CIG:**

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	6
2.1 DOCUMENTI DELLA PROCEDURA.....	6
2.2 Chiarimenti	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA DELL'APPALTO	9
3.2 PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	9
3.3 REVISIONE PREZZI	9
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI INVITATI ALLA GARA	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE.....	13
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO	17
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
12. SOPRALLUOGO	18
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	18
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
16.1 Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA	22
16.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	23
16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	27
16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	29
17.1 CONDIZIONI DELL' "OFFERTA TECNICA"	30
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPO"	31
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO	39
19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	40

20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	40
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
26.	ACCESSO AGLI ATTI	44
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

PREMESSE

Con Decisione a contrarre n. 83 del 13/03/2024, questa Amministrazione ha disposto di affidare i *“Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione dell’Auditorium del Parco del Castello dell’Aquila”*.

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, senza bando con invito rivolto a 10 (dieci) Operatori Economici individuati attraverso la consultazione degli elenchi della Stazione Appaltante.

Verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 14, 25, 71 e 108 co.2 ss. del D. Lgs. 36/2023.

L’affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, e per quanto applicabile, dal D. Lgs. 50/2016 (secondo quanto previsto nella parte relativa alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, e dal presente disciplinare di gara.

Con avvisi prot. USRA n. 1028 del 09/02/2024 e prot. USRA n. 1177 del 16/02/2024 sul sito <https://usra.acquistitelematici.it/>, la stazione appaltante ha richiesto agli operatori economici in possesso di cat. SOA OG2 l’aggiornamento del proprio profilo in piattaforma telematica al fine dell’applicazione dei criteri premiali per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.

Con verbale n. _____ del _____ il Rup, coadiuvato dal gruppo di supporto, effettuate le operazioni di istruttoria e di attribuzione dei punteggi premiali, ha stilato la graduatoria finale.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://usra.acquistitelematici.it/>.

Luogo di esecuzione: **L’Aquila** (AQ) [codice NUTS: ITF11]

CUP: C12H22001140001

STAZIONE APPALTANTE

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila - (USRA) – C.F: 93068580666 nella persona del Titolare, legale rappresentante ing. Salvatore G. D. Provenzano, in attuazione della Convenzione in merito agli *“Interventi connessi alle attività di ricostruzione finanziati con D.P.C.M. 16/10/2012”* sottoscritta in data 16/05/2023 tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila ed il Comune dell’Aquila.

PEC: usra@pec.it

Profilo di committente su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016: - (Albo Ufficiale sul sito informatico): <https://usra.it/>, sezione Amministrazione Trasparente

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, n.48 - 67100 L’Aquila (AQ)

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 del Codice, è il P’Ing. Angela De Angelis in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, e-mail: angela.deangelis@usra.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l’espletamento del presente affidamento, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila si avvale del Sistema Telematico <https://usra.acquistitelematici.it/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

La documentazione della procedura comprende:

A. **Progetto esecutivo** validato con verbale prot. n. 712 del 31/01/2024 e approvato con Decreto n. 2 del 31/01/2024 consultabile al link: _____

B. **Atti di gara:**

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Schema di domanda di partecipazione (All.1);
- 3) Schema dichiarazione requisiti imprese mandanti, consorziate, altro (All.2);
- 4) Schema di offerta economica e tempo (All.3);
- 5) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio; mandante; consorziata, ausiliaria ...) (All.4);
- 6) Autocertificazione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (All.5);
- 7) Schema di contratto (All.6);

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la **proposizione di quesiti scritti da entro le ore _____ del _____** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto i “*Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione dell’Auditorium del Parco del Castello dell’Aquila*”, è costituito da un unico lotto stante l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’affidamento in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato sottoposto alla Verifica e validazione come da verbale Prot. n. 712 del 31/01/2024 da parte del RP., ed è stato approvato con Decreto n. 2 del 31/01/2024 del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila.

L’intervento è finanziato con le risorse stanziato dal D.P.C.M. 16/02/2012, art. 2 lett.c).

L’importo a base di gara ammonta ad **€ 817.269,04 (diconsi euro ottocentodiciassettemiladuecentosessantanove/04).**

Il suddetto importo comprende € 769.888,21 per lavori, inclusi i relativi costi della manodopera stimati in **€ 325.766,36**, oltre **€ 47.380,83** per oneri della sicurezza.

I costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non sono soggetti al ribasso (ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice).

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria All. II.12 del d.lgs. n. 36/2023	Classifica All.II.12 del d.lgs. n. 36/2023	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Preval./ Scorp.	Subappalta bile	Avvalim.
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG2	<i>II</i>	<i>SI</i>	€ 452.941,79	58,84%	<i>P</i>	<i>SI < 50%</i>	<i>NO</i>
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	OS30	<i>I</i>	<i>SI</i>	€ 160.632,38	20,86%	<i>S</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</i>	OS7	<i>I</i>	<i>SI</i>	€ 156.314,04	20,30%	<i>S</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
Totale parziale				€ 769.888,21	100%			
<i>Sicurezza</i>				€ 47.380,83				
TOTALE				€ 817.269,04				

Si ricorda, ai sensi della normativa vigente che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche "Codice"), la quota percentuale subappaltabile dei lavori ricompresi nella categoria prevalente OG2 non può costituire la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla stessa categoria;
- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS30 e OS7, a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite in proprio dall'appaltatore solo se qualificato mediante il possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30 e OS7 in classifica idonea (almeno classifica 1[^]) o in alternativa, possono essere subappaltate anche interamente ad operatore economico qualificato (cd. subappalto "qualificante" o necessario) e i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (SOA OG2 class. III o sup).

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi **a misura** e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall'art. 120 comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice, al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto si applicherà il "Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" ovvero il **Contratto edilizia**. Secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 11, gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta l'applicazione di un differente contratto collettivo, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello sopra indicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023 l'operatore economico dovrà assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse

tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice **un'anticipazione sul valore del contratto di appalto**, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante. In conformità a quanto stabilito nella determina a contrarre tale percentuale è stabilita nella misura del 20%. Ai sensi del menzionato art. 120 comma 1 l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **236 (duecentotrentasei)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Codice è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, fermo restando quanto disciplinato 94 e 95 del medesimo decreto legislativo.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto d'Appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

3.2 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, riconosce, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al Capitolato Speciale di Appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3.3 REVISIONE PREZZI

Per i lavori di cui alla presente procedura è ammessa la revisione dei prezzi, al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva e secondo le vigenti modalità previste dall'art. 60 del Codice. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, la revisione dei prezzi *“si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente”*.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI INVITATI ALLA GARA

Sono invitati a presentare offerta nell'ambito della presente procedura n. **10 (dieci)** Operatori Economici qualificati per la categoria d'opera prevalente riferibile all'intervento, preliminarmente individuati mediante selezione nell'elenco degli operatori economici della Stazione Appaltante come da verbale prot. n. _____ del _____.

L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del Codice dei contratti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 8.2 e 8.3. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta,

un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti), ai sensi dell'art. 68, commi 14 e 20, del Codice;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il concorrente dichiari di partecipare in più di una forma provvederà ad inserire nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione totale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle **circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.**

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 94 e 95 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. c) e d) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'Operatore Economico dovrà essere **iscritto, a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese**, oppure nel **Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato**, tenuti dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Il concorrente dimostra il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico professionale mediante **possesso di idonea attestazione SOA in corso di validità**, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzate, che documenti, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dall'allegato II.12, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere.

Nello specifico è richiesta l'attestazione nelle categorie di lavori **OG2 II, class. II** (categoria prevalente), **OS30 I, class. I** (categoria scorporabile), **OS7 I, class. I** (categoria scorporabile).

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del

dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

In base al principio del cd. subappalto "qualificante" o necessario, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio; Roma, Sez. II-bis, 6 marzo 2019, n. 3023) e ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 **le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili OS30 class. I, OS7 class. I non possono essere eseguite direttamente dal concorrente in possesso della sola categoria prevalente OG2 ma sono subappaltabili per l'intero importo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l'Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OG2 per una classifica tale da coprire l'intero importo dei lavori da realizzare: nello specifico, possesso della qualificazione nella categoria OG2 classifica III o superiore.**

Ai sensi del comma 1, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 **stante il divieto, di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG2 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.**

In conformità all'orientamento dell'ANAC e del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16/01/2019), i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nell'ambito del presente appalto in cat. SOA OG2, in quanto rientrante nel settore dei beni

culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice, stante la prescrizione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo Prot. 879 del 22/01/2024, **non è ammesso l'avvalimento per lavorazioni rientranti nella categoria OG2.**

Ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice nonché dell'art. 89 comma 11 del precedente D.Lgs. 50/2016 **non è ammesso l'avvalimento per lavorazioni rientranti nella categoria OS30, stante sia la rilevante complessità tecnica sia il valore delle lavorazioni rientranti in tale categoria (complessivamente superiore al 10% dell'importo complessivo).**

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione sia delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi in tempi celeri, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere garantendo, altresì, una più intensa tutela dei luoghi, delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, per garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Auditorium e data l'importanza architettonica del bene in oggetto progettato dallo Studio "*Renzo Piano Building Workshop*" inserito nel Parco circostante il Forte Spagnolo soggetto a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, devono essere posseduti:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cooperative e i consorzi artigiani, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6.2 sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice e dell'art. 32 dell'All. II.12, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 8.2 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Per la qualificazione **OG2**, in considerazione della specificità del settore, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del d.lgs 36/2023.

Per la categoria **OS30**, ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice nonché dell'art. 89 comma 11 del precedente d.lgs. 50/2016, stante sia la rilevante complessità tecnica sia il valore delle lavorazioni rientranti in tale categoria (complessivamente superiore al 10% dell'importo complessivo), **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento**.

Per la qualificazione **OS7 è ammesso l'avvalimento** alle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 104 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, si procederà a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2, per la quale il subappalto è ammesso nel limite del 49,99%.**

Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS7 e OS30, a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite in proprio dall'appaltatore solo se qualificato, mediante il possesso di attestazione SOA nelle categorie OS7e OS30 in classifica idonea (almeno classifica 1[^]) o in alternativa, possono essere subappaltate anche interamente ad operatore economico qualificato (cd. subappalto "qualificante" o necessario); i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice nonché dell'art. 105 comma 19 del precedente d.lgs. 50/2016 **l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi in tempi celeri, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere garantendo, altresì, una più intensa tutela dei luoghi e delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Auditorium.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2021, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo si ritiene necessario per consentire all'offerente la miglior valutazione degli interventi da effettuare al fine di formulare, con la maggiore precisione possibile, la sua migliore offerta tecnica, tenuto conto della specialità dell'immobile e delle peculiari modalità di intervento richieste onde garantirne la fruibilità anche durante l'effettuazione degli interventi oggetto di affidamento.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato **nei giorni** _____.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore** ____ **del giorno** _____ tramite la Piattaforma Telematica e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90 (euro novanta/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

L'importo dovuto dall'Operatore Economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC". Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo Internet: Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma <https://usra.acquistitelematici.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore _____ del giorno ____ a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1. In caso di difficoltà per la procedura di registrazione, abilitazione, per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare l'Assistenza tecnica secondo le modalità di seguito elencate: inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate, al seguente indirizzo <https://helpdesk.digitalpa.net/>.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica e tempo) deve essere effettuata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica e tempo;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto **di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile;**
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. autocertificazione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
5. attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. documentazione in caso di avvalimento;
7. documentazione per i soggetti associati;
8. Visura Camerale;
9. Attestazione di qualificazione SOA richieste di categoria e classe adeguata;
10. Attestazione sopralluogo;

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni di cui al successivo punto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega sul FVOE la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

18.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere in una delle **cause di esclusione automatica** di cui all'art. 94 del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice (oppure: indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta);
- dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 3 dell'art. 94, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- (solo nel caso di socio persona giuridica) indica i dati degli amministratori e dichiara e che nei loro confronti non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del Codice, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva di cui all'art. 94, commi 1 e 2 cit. non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;
- dichiara di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice e, precisamente, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, sulla base di quanto specificato nella norma citata;
- dichiara di non trovarsi in una delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023;

oppure

con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice (N.B. L'O.E. dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni); (eventuale nel caso in cui vi siano cause di esclusione) dichiara, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, che le cause di esclusione non automatica sopra segnalate:

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le misure di self-cleaning, comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE;

oppure

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le ragioni comprovate dalla documentazione che inserisce nel FVOE.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta adozione;

(N.B. La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice)

- qualora una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 si verifichi successivamente alla presentazione dell'offerta, si impegna a adottare le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice e a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante/Stazione Appaltante;
- dichiara, ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del Codice, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del Codice;
- dichiara, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, l'insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.Lgs. cit.;

- rilascia idonea dichiarazione in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 riguardo l'eventuale conferimento di incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nella presente Lettera di Invito, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per settore di attività adeguato all'affidamento di cui trattasi;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale del presente Disciplinare ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste;

o in alternativa

in caso di ricorso al **c.d. subappalto qualificante**:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale richiesti dal Disciplinare ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori OG2, classifica III o superiore e di voler ricorrere al "subappalto qualificante" per le lavorazioni di cui alla categoria OS7 classifica I e OS30 classifica I;
- (solo nel caso di ricorso al subappalto) dichiara di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dalle previsioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando le lavorazioni che intende subappaltare e si impegna a rispettare quanto previsto nella presente Disciplinare in merito al divieto di ulteriore subappalto;
- (solo nel caso di ricorso all'avvalimento per la categoria OS7) dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando l'Impresa ausiliaria ed allegando l'attestazione SOA; (N.B. L'avvalimento è escluso per le categorie OG2 e OS30 per le motivazioni indicate al precedente paragrafo);
- (in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi) indica le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE e dichiara quali componenti eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto;
- (in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice) indica le Imprese partecipanti al Consorzio che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto; (N.B. In tal caso ciascuna consorziata deve presentare un proprio DGUE; solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio);
- (in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice) indica le Consorziatoe non esecutrici che prestano al Consorzio i requisiti di partecipazione prescritti dalla Lettera di invito, specificando le categorie delle lavorazioni e la relativa percentuale; (N.B. In tal caso ciascuna consorziata deve presentare un proprio DGUE);
- (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei): indica a quale componente il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiara che non presenterà offerta per la gara in oggetto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
- dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, cui si rinvia;
- ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, dichiara il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- dichiara di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, cui si rinvia;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della presente Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla Stazione Appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
- dichiara che si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;
- dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull'effettuazione dei lavori;
- di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte normativa e tecnica) e nei grafici del Progetto Esecutivo e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
- di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del Progetto Esecutivo posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari del sito interessato dai lavori, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, d'impianto del cantiere, delle condizioni e delle occupazioni del suolo pubblico;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- dichiara che l'offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; posizioni previdenziali ed assicurative, iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., sede dell'Agenzia delle Entrate competente, indirizzo PEC, oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; *oppure* non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente trasmesse in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia), si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia), dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 e, pertanto, attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui alle disposizioni del richiamato Regolamento (CE).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante. Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori Economici raggruppati o consorzianti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; codice di comportamento, operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta “B – OFFERTA TECNICA”, deve contenere, a pena di esclusione, i documenti contenenti le proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla seguente tabella riepilogativa “Criteri di Valutazione” (criteri A, B, C...). La documentazione dovrà essere allegata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate.

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica.

A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalle specifiche relazioni sottoelencate (una per ogni criterio di valutazione). Le relazioni illustrano le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri.

Per ognuna di tali relazioni si illustrano inoltre gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la documentazione richiesta.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti, da parte dell'operatore economico, nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica. Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento economico che possa rendere palese e anticipare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

La documentazione riguardante la busta “B Offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

I concorrenti dovranno organizzare la documentazione componente l'offerta tecnica per sezioni, che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione e i relativi contenuti di cui alla precedente tabella, al fine di agevolare l'esame della commissione giudicatrice e la comparazione delle offerte.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto.

17.1 CONDIZIONI DELL' "OFFERTA TECNICA"

- a) **Fermo restando quanto previsto al punto 19 "B - Busta Documentazione Offerta Tecnica", l'Offerta Tecnica non può contenere varianti al progetto posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione;**
- b) Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione indicati dal presente disciplinare:
 - eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
 - interferiscono con sedimi di proprietà privata.
- c) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento economico che possa rendere palese e anticipare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
- d) L'Offerta Tecnica non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni al prezzo.

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio e sub-criterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Se non viene presentata parte del materiale richiesto o se non sarà possibile per la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di alcuni degli elementi in base alla documentazione presentata, essa, per tali elementi, attribuirà il coefficiente pari a zero.

Si precisa, ad ogni fine, che non saranno oggetto di valutazione eventuali opere aggiuntive.

Si precisa che la proposta riportata nell'offerta tecnica è vincolante per il concorrente, ma non per l'Amministrazione che si riserva, in fase di esecuzione e a seguito dell'insorgere di eventuali problemi costruttivi e/o oggettivi, di modificare a proprio insindacabile giudizio le migliorie offerte dal concorrente in sede di gara in coerenza alla qualità e al valore economico delle stesse.

Le migliorie offerte costituiscono parte integrante delle previsioni contrattuali e la mancata realizzazione delle stesse costituirà grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D Lgs 36/2023.

Quanto proposto dal concorrente nell'offerta tecnica sarà a totale carico dell'offerente e rientrante nell'importo totale dell'opera così come indicata negli atti di gara, comprese tutte le eventuali e conseguenti modifiche derivanti dalle migliorie offerte.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi inerenti elementi economici oggetto di offerta economica e tempo di esecuzione dei lavori, pena l'esclusione.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPO”

La “busta C - Offerta economica e tempo”, formulata compilando in ogni sua parte il modello predisposto denominato “**Modello C: Offerta Economica e tempo**”, contiene a pena di esclusione l'offerta economica.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- a) **ribasso unico espresso in percentuale** rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, indicato in cifre e in lettere;
- b) indicazione dei **propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) indicazione **dei costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. **Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice** i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente **disciplinare non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare mediante una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. I costi della manodopera dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni spettanti secondo i contratti vigenti.

Inoltre:

- Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- La riduzione percentuale va indicata in lettere e cifre in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere;
- A pena di esclusione non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate, alternative o che superino l'importo a base di gara IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;

- In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere.
 - Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola;
 - Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
 - La stima dei costi aziendali, in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevale il valore in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - I costi della manodopera dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni spettanti secondo i contratti vigenti.
 - Il prezzo, determinato a seguito dell'applicazione del ribasso, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto;
 - Impegno a mantenere in forma irrevocabile l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- d) **Riduzione percentuale del tempo contrattuale.** L'offerta tempo deve contenere la riduzione, espressa in percentuale al tempo di realizzazione previsto per i lavori oggetto di gara, pari complessivamente a n. **236** giorni. L'offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di ribasso da applicarsi al tempo fissato dal disciplinare per l'espletamento dell'incarico, nella misura non superiore al 15%. Successivamente l'aggiudicatario dovrà specificare in un elaborato cronoprogramma tutte le fasi delle lavorazioni con le relative tempistiche che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante.
- Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
 - A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tempo contrattuale di esecuzione dei lavori;
 - La riduzione percentuale va indicata in lettere e cifre in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere;
 - La riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 15% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara;
 - È possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie in giorni. Nel caso si verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazione di giorni, la stessa sarà ricondotta al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola;
 - Nel caso di una riduzione del tempo superiore al limite massimo sopra indicato la commissione considererà come riduzione offerta quella massima consentita.

L'offerta economica e temporale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura). In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In caso di consorzio stabile, l'offerta dovrà essere firmata dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio concorre.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	75
Offerta Tempo	5
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Ripartizione punteggi e fattori ponderali:

RIPARTIZIONE TRA OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA		PUNTEGGIO MASSIMO (fattore ponderale)	
CRITERIO A - ADEGUATEZZA LAVORI SVOLTI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO			12
CRITERIO B - ADEGUATEZZA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE			20
Struttura organizzativa	B.1	10	
Attrezzatura e mezzi di cantiere	B.2	10	
CRITERIO C - PROPOSTE MIGLIORATIVE CIRCA LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI UN CANTIERE LOCALIZZATO IN CENTRO STORICO, IN UN PARCO SOTTOPOSTA A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS.42/2004 ED IN PROSSIMITA' DEL CASTELLO CINQUECENTESCO			38
Gestione ed organizzazione ed ottimizzazione del cantiere al fine di garantire la fruibilità dell'immobile	C.1	24	
Valorizzazione e inserimento del cantiere nell'ambiente circostante e partecipazione della popolazione	C.2	14	
CRITERIO D - CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 256/2022 (CAM)			4
Sistemi di gestione ambientale	D.1	2	
Capacità tecnica dei posatori	D.2	2	
CRITERIO E - PROMOZIONE PARITA' DI GENERE			1
OFFERTA TEMPO			5
OFFERTA ECONOMICA			20
TOTALE			100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

CRIT.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERIO	SUB CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI SUB CRIT	DESCRIZIONE CRITERIO – SUB CRITERIO DI VALUTAZIONE
A	ADEGUATEZZA LAVORI SVOLTI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO	12	/	/	/	Si richiede di dimostrare l’esperienza dell’impresa relativamente a max 3 lavori conclusi negli ultimi 10 anni in cat. SOA OG2 e ritenuti significativi per dimostrare l’esperienza, la capacità e l’adeguatezza dell’impresa nel campo di lavori conclusi regolarmente affini e congruenti a quelli in appalto. L’affinità tra i lavori oggetto di appalto ed i lavori pregressi presentati verrà valutata considerando a titolo esemplificativo: destinazione funzionale, caratteristiche tipologiche, sistemi di costruzione, tipologia di lavorazioni effettuate, organizzazione e gestione del cantiere, lavorazioni svolte in contemporanea con il regolare utilizzo dell’immobile oggetto di intervento, lavori eseguiti su immobili inseriti in particolari contesti rilevanti da un punto di vista architettonico e paesaggistico.
B	ADEGUATEZZA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE	20	B.1	Struttura organizzativa	10	L’impresa dovrà indicare la composizione delle squadre di lavoro specificando i profili professionali, le qualifiche ed esperienze delle figure di rilievo che verranno impiegati nell’appalto in oggetto. La commissione esprimerà la valutazione secondo i seguenti criteri: - adeguatezza qualitativa e quantitativa delle squadre di lavoro dedicate all’appalto; - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell’organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell’appalto; Inoltre l’impresa dovrà descrivere i servizi che metterà a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell’appalto, come ad esempio un costante ed efficace controllo al fine di garantire il conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e temporali. Nel dettaglio: - Pianificazione, Coordinamento e controllo di approvvigionamenti e lavorazioni in officina di cantiere e in sito; - Controllo della qualità dei lavori, dei materiali e delle forniture. Sarà considerata migliore quell’offerta che dimostri una struttura tecnico organizzativa che offra un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
			B.2	Attrezzature e mezzi di cantiere	10	L’impresa dovrà descrivere l’adeguatezza tipologica e quantitativa delle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori rispetto alla tipicità dell’appalto in esame sulla base di idonee certificazioni.
C	PROPOSTE MIGLIORATIVE CIRCA LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI UN CANTIERE LOCALIZZATO IN CENTRO STORICO, IN	38	C.1	Gestione, organizzazione		Fermo restando quanto previsto nel Progetto esecutivo, la Commissione esprimerà la propria valutazione sulla base di proposte migliorative relative alla gestione, organizzazione ed ottimizzazione delle fasi del cantiere al fine di garantire la maggiore fruibilità dell’immobile ed il rispetto dei tempi contrattuali. Verranno valutate positivamente: - Proposte che l’impresa intende mettere in atto per ridurre al minimo le interferenze con gli eventi programmati

	UN PARCO SOTTOPOSTA A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS.42/2004 ED IN PROSSIMITA' DEL CASTELLO CINQUECENTE SCO			ed ottimizzazione del cantiere al fine di garantire la fruibilità dell'immobile	24	<p>nell'Auditorium riportati nell'elaborato denominato "Calendario eventi" e i successivi ancorché non programmati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di macchinari ed attrezzature idonee ad abbattere e/o contenere le emissioni acustiche al fine di garantire il minimo disturbo al Parco e delle attività dell'Auditorium, anche attraverso un'attività di coordinamento dell'uso di tali attrezzature con le attività dell'Auditorium; - gestione dei mezzi e dei materiali in ingresso e uscita dal cantiere al fine di arrecare meno impatto possibile sul traffico veicolare/pedonale della città considerato che il cantiere è ubicato nel Parco del Castello, nei pressi della Fontana Luminosa e all'inizio del Corso Vittorio Emanuele II; - procedure ed interventi efficaci al fine di contenere e mitigare l'impatto ambientale generato dal cantiere e dalle lavorazioni (emissioni, polveri, inquinamento atmosferico, versamento liquidi nel piazzale, rispetto della vegetazione, dei tappeti erbosi, delle pavimentazioni ecc.)
				Valorizzazione ed inserimento del cantiere nell'ambiente circostante e partecipazione della popolazione	C.2	14
D	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 256/2022 (CAM)	4	D.1	Sistemi di gestione ambientale	2	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.
			D.2	Capacità tecnica dei posatori	2	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.
E	PROMOZIONE PARITA' DI GENERE	1	E			La commissione assegnerà il punteggio alle imprese che attestano anche a mezzo di autocertificazione il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11

					aprile 2006, n. 198 secondo quanto riportato all'Art. 108 comma 7 del D.Lgs 36/2023.
	Totale	75			

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento** pari a **45/100**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 19.4.

La suddetta busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

A. Con riferimento al Criterio A – **“ADEGUATEZZA LAVORI SVOLTI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO”** il concorrente dovrà redigere **per ognuno dei 3 lavori** dichiarati e conclusi con attestazioni di buon esito nel decennio antecedente la data di invito relativi ad interventi affini a quelli oggetto di appalto e ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto di appalto:

- un numero massimo di 2 (due) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica;
- Una relazione tecnico illustrativa costituita da un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore destro e sinistro 2 cm, nelle quali siano indicati:
 - la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori;
 - il luogo di esecuzione;
 - il committente;
 - il periodo di esecuzione;
 - la descrizione delle lavorazioni con specifico riferimento alle affinità con l’intervento in appalto;
 - l’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide;
 - la precisazione di aver concluso la prestazione;
 - Certificato di collaudo / regolare esecuzione della prestazione.

Si specifica che dovranno essere debitamente allegate per ogni lavoro affine dichiarato -in cat. OG2 concluso nell’ultimo decennio - le attestazioni di buon esito rese dai committenti (CEL/Collaudi in caso di lavori pubblici oppure attestazione dei committenti in caso di lavori privati) contenenti indicazione del committente, oggetto, categoria SOA, importo dei lavori effettivamente svolti dall’impresa se in RTI, data inizio e fine lavori), pena la mancata valutazione e attribuzione del punteggio al lavoro dichiarato.

Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, Certificati di collaudo/regolare esecuzione attestanti la regolare esecuzione dei lavori e altra doc comprovante la regolare esecuzione, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione illustrativa. La Commissione Giudicatrice non leggerà le facciate successive a quelle sopra indicate.

B. Con riferimento al **Criterio B – “ADEGUATEZZA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE”** il concorrente dovrà redigere:

- Per il Sub criterio B.1:

- una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 4 (quattro) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore destro e sinistro 2 cm, corredata dalle eventuali certificazioni ritenute strettamente necessarie;
- Per il Sub criterio B.2:
 - una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 4 (quattro) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore destro e sinistro 2 cm corredata dalle eventuali certificazioni ritenute strettamente necessarie;

La relazione dovrà fare esplicito riferimento ai sub-criteri e ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione.

C. Con riferimento al Criterio C – “PROPOSTE MIGLIORATIVE E GESTIONE CANTIERE”. Il concorrente dovrà redigere:

- Per il Sub criterio C.1:
 - una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 8 (otto) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore destro e sinistro 2 cm;
 - un numero massimo di 4 (quattro) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica;
- Per il Sub criterio C.2:
 - una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 6 (sei) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore destro e sinistro 2 cm;
 - un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica;

Le relazioni e gli elaborati grafici dovranno fare esplicito riferimento ai sub-criteri.

D. Con riferimento al Criterio D – “CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 256/2022 (CAM)” il concorrente dovrà:

- Per il sub - criterio D.1 trasmette documentazione a comprova la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso la trasmissione di Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
- Per il sub - criterio D.2 il concorrente dovrà presentare dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accREDITAMENTO secondo la norma

internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere. Segue un elenco di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, “Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza”;
- Serie UNI 11333, “Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti”;
- UNI 11418-1, “Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”;
- UNI 11704, “Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”;
- UNI 11556, “Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno;
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”; - UNI 11716, “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

E. Con riferimento al Criterio E - PROMOZIONE PARITA' DI GENERE il concorrente dovrà attestare anche a mezzo di autocertificazione il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata, attribuendo discrezionalmente, per i diversi criteri di valutazione (criteri A), B), C) e D) un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1.

In relazione ai criteri A, B, C, (criteri discrezionali) ogni commissario attribuisce a ciascuno sub-elemento qualitativo che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-elementi cui è assegnato un punteggio, un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la seguente scala di valori:

- Il coefficiente 0,00 corrisponde ad un giudizio insufficiente (prestazione minima possibile, ossia nel caso in cui non sia stata presentata un'offerta ritenuta idonea o sufficiente a permettere la valutazione da parte della Commissione) oppure assente;
- Il coefficiente tra 0,01 e 0,20 corrisponde ad un'offerta poco rispondente;
- Il coefficiente tra 0,21 e 0,40 corrisponde ad un'offerta parzialmente rispondente;
- Il coefficiente tra 0,41 e 0,60 corrisponde ad un'offerta abbastanza rispondente;
- Il coefficiente tra 0,61 e 0,80 corrisponde ad un'offerta per lo più rispondente;
- Il coefficiente tra 0,81 e 1,00 corrisponde ad un'offerta completamente rispondente.

Per ciascun singolo sub-elemento qualitativo che compone l'elemento di valutazione a ciascun singolo elemento qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media dei coefficienti

attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, che sarà poi moltiplicato per il peso previsto alla tabella dei criteri suindicata.

A ciascun sub-elemento qualitativo che compone l'elemento di valutazione e a ciascun singolo elemento qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso previsto alla tabella dei criteri suindicata.

Per ciascuno dei sub-criteri sono previsti punteggi qualitativi e quantitativi in base ai relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni. Si precisa che il risultato sarà determinato fino alla seconda cifra decimale, con troncamento della terza cifra decimale.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Criterio di valutazione dell'offerta economica e offerta tempo: **Proporzionalità inversa sul ribasso.**

L'offerta economica di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale al ribasso più alto. Il ribasso più alto prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutti gli altri viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. La formula applicata è la seguente:

$Pri = Pmax * (Ri / Rmax)$, dove:

Pri è il punteggio economico del singolo partecipante

Rmax è il ribasso più alto offerto

Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax è il punteggio economico massimo

Al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);

All'offerta economica è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso previsto pari a 20 punti.

L'offerta tempo di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale al ribasso più alto. Il ribasso tempo più alto prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutti gli altri viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. La formula applicata è la seguente:

$Pti = Pmax * (Ti / RTmax)$, dove:

Pti è il punteggio tempo del singolo partecipante;

RTmax è la riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori risultata fra tutte la più conveniente

Ti è la riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori del concorrente i-esimo

Pmax è il punteggio tempo massimo

Al ribasso percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);

All'offerta tempo è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso previsto pari a 5 punti.

19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RP si può avvalere dell'ausilio di un gruppo di supporto ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno _____, alle ore _____.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati

ai concorrenti tramite l'“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'USRA nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti secondo le medesime modalità.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il RP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso, **secondo l'art. 110, comma 5, del Codice, la stazione appaltante esclude l'offerta che risulti anormalmente bassa in quanto:**

- a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del

lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b. non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 119](#);
- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 108, comma 9](#), rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 41, comma 13](#).

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la seguente modalità:

- il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR 679/2016. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.


Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella istanza di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento Europeo UE 2016/679.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale Ricostruzione
dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano





Il Responsabile del Progetto

Ing. Angela De Angelis